



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 45/15/El.Amm

Messina, 10 aprile 2015

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

DATA **13 APR. 2015**

Protocollo N. 6164

- Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari

- Ai Signori Segretari
del Comuni di:

Barcellona Pozzo di Gotto – Basicò – Giardini Naxos –
Graniti – Limina – Malvagna – Milazzo – Mirto – Naso –
Raccuja – San Salvatore di Fitalia – Savoca

e, per conoscenza

- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
c/o Comuni di:

Barcellona P.G., Milazzo, Patti, Sant'Agata di Militello, Santa
Teresa di Riva, Taormina

OGGETTO: Elezioni amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015.

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Requisiti di validità della documentazione da produrre in sede di
presentazione delle candidature

Per le consultazioni amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015, per quanto riguarda i requisiti di validità della documentazione da produrre in sede di presentazione delle candidature si ritiene opportuno evidenziare i seguenti principi.

- **Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.**

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi "politici" degli Enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, si rammenta che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenze n. 715, 716 e 717 del 21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli Enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

citato "in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ente cui appartengono".

Di conseguenza, i consiglieri e gli assessori comunali possono autenticare le firme soltanto per le elezioni del sindaco e del consiglio del loro comune.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 22/2013 del 9 ottobre 2013, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era espresso anche il Ministero della Giustizia.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Pertanto, trova tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/2000 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000. In tal senso, tra l'altro, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - n. 2178 del 16 aprile 2012.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Nel citato parere 283/2000 vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (di cui ora al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).

Si pregano le Signorie Loro di dare notizia del contenuto della presente circolare ai Rappresentanti dei Partiti e Movimenti politici in sede locale.

IL VICEPREFETTO
Dirigente dell'U.E.P.
(C. M. Solino)

Cmg/